

TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2021 promossa da:

V.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in ...presso il difensore avv.

PARTE RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Inps di Crotone...

PARTE RESISTENTE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso iscritto in data 16.2.2021 il ricorrente, avendo presentato domanda di assegno sociale in data 19.11.2020 respinta il 20.11.2020 in ragione della mancata allegazione del verbale di separazione con gli accordi presi chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegno sociale condannando l'Inps al pagamento dei relativi ratei, con vittoria delle spese di lite. Sosteneva di aver allegato l'accordo di separazione al ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego del 3.2.2021.

Si costituiva tempestivamente l'Inps contestando la spettanza del diritto all'assegno sociale attesa la natura sussidiaria della prestazione assistenziale, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito, nel caso di specie oggetto di rinuncia, come si evince dall'accordo di separazione in cui non era stato previsto alcun assegno di mantenimento a suo favore, con conseguente simulazione di un disagio economico "autoprocurato" ed insussistenza dello stato di bisogno. Concludeva dunque per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

La causa, di natura documentale, è così decisa.

Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1. gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65. anno di età; b) cittadinanza italiana; c) residenza in I.; d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato; e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge". Rileva pertanto, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, oltre al reddito effettivamente percepito, anche quello "conseguibile" nell'anno di riferimento, il cui onere probatorio incombe sull'interessato secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato).

Nel caso di specie, nessuno dei predetti elementi costitutivi del diritto è stato allegato in ricorso con la conseguenza che, in mancanza di allegazione - e quindi, anche di prova- degli elementi costitutivi del diritto azionato, il cui onere incombe sul ricorrente ex art. 2697 c.c., il ricorso dev'essere respinto.

Peraltro, la natura sussidiaria dell'istituto impone dunque un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale. Come ha condivisibilmente ritenuto la Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 293/2008 e sentenza n. 596/2018 la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6, L. n. 335 del 1995, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (redditi di qualsiasi natura), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito fiscale (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Trieste con la decisione del 08.06.2017 secondo cui quest'ultima soluzione è quella che appare più corretta, in base al testo della norma, che attribuisce rilievo ai redditi "di qualsiasi natura"; e soprattutto alla sua ratio: non si deve dimenticare infatti che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento. Anche secondo Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 25/02/2019), n.101 "Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d'altronde, è l'unica coerente con il citato disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere". Nello stesso senso anche la Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza n. 1615/2019, sulla scorta di quanto precisato dalla Cassazione nella pronuncia n. 6570/2010 in cui, pur evidenziando il rilievo dei redditi effettivamente percepiti, era stata ritenuta incompatibile con la percezione dell'assegno sociale la mancata attivazione per la riscossione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione legale o di assegno divorzile, occorrendo l'impossibilità di ottenerlo, aveva ritenuto: "Qualora il soggetto che chiede l'assegno sociale risulti titolare di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito, occorre dimostrare che ad essa non corrisponde alcuna concreta prospettiva di poterlo percepire", Così anche Corte d'Appello di Salerno sentenza n. 649/2019, Tribunale di Busto Arsizio n. 98/2019, Tribunale di Catanzaro n. 850/2017 Tribunale di Napoli 4294/2017 secondo cui: "La scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all'assegno di mantenimento optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell'altro coniuge che sia titolare di un reddito (seppur

minimo) mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale nonché una presunzione di possesso di altri redditi, ostativi all'accesso alla prestazione sociale".

L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica dell'interessato e l'effettiva sussistenza dello stato di bisogno, nel caso di specie non provato, pur a fronte della specifica contestazione dell'Inps.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso dev'essere respinto, ritenute assorbite le questioni non espressamente trattate.

Si compensano integralmente le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Respinge il ricorso;

Compensa le spese di lite.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Conclusione

Così deciso in Crotone, il 28 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2021.